

Oggetto: Disposizioni urgenti e temporanee per l'armonizzazione del D.Lgs n.386/03 *“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”* con le disposizioni di cui alla L.R. n. 39/02 *“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”*, nelle more dell'emanazione della Legge sul Vivaismo forestale *“Disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386 - tutela del patrimonio genetico regionale”*. *“Regioni di raccolta dei materiali di propagazione forestale”*

Il Direttore del Dipartimento Territorio

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06 settembre 2002 con la quale è stata istituita la figura del Direttore del Dipartimento;

VISTA la D.G.R.734 del 28.09.2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R. n.801del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all'Arch. Giovanna Bargagna;

VISTA la L.R. n. 25 del 20.11.2001 *“Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 944/2006 concernente l'approvazione del documento tecnico di cui all'art. 9 e 9bis della L.R. 25/2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 28.12.07 – relativa all'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008;

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Conservazione Foreste;

VISTO il primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977;

VISTA la Direttiva comunitaria 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il D. lgs n. 386 del 10 novembre 2003 *“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”*;

VISTA la L.R. n. 29/1997 che all'art. 44 comma 13 lett. a) formula il divieto di introdurre specie e popolazioni estranee alla flora autoctona;

VISTA la L.R. n. 39/2002 che all'art. 60 dispone che per la realizzazione di interventi di imboschimenti e/o rimboschimenti deve essere impiegato materiale vivaistico di provenienza certificata;

VISTA la determinazione n. B0155 del 25 gennaio 2005 contenente *“Disposizioni urgenti e temporanee per l'armonizzazione del D. lgs. n.386 del 10 novembre 2003: “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” con le disposizioni di cui alla L. R. 28 ottobre 2002 n.39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ai fini della certificazione della provenienza del materiale vivaistico per imboschimenti /rimboschimenti e piantagioni;*

VISTA la determinazione n. B1644 del 17 maggio 2006, con cui la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha dato incarico all'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Tecnologia, Ingegneria e Scienze dell'Ambiente e delle Foreste (D.A.F.) di redigere il progetto di ricerca denominato "Registro regionale dei materiali di base";

VISTO il D. Lgs 10 novembre 2003, n. 386 "*Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*" con cui è stata abrogata la L.269/73 e sono state introdotte nuove norme in merito ai requisiti dei materiali di base, alla licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai controlli, demandando agli organismi ufficiali (regioni e province autonome di Trento e Bolzano) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio;

VISTO il "Piano Forestale Regionale: linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale" adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 666 del 3/08/2007 che indica tra le finalità "a. 1 – Completamento del quadro normativo regionale" l'azione "Redazione della proposta di legge in materia di vivaismo forestale regionale";

CONSIDERATO che la Regione Lazio - Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli sta predisponendo la proposta di Legge Regionale "Disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - tutela del patrimonio genetico regionale" e che nelle more della sua approvazione bisogna fornire delle disposizioni urgenti e temporanee per gli operatori del settore vivaistico forestale, idonee per l'esercizio delle rispettive competenze;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è fortemente impegnata a creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile del patrimonio forestale regionale, all'interno di un quadro globale di controllo della sua integrità strutturale per la stabilizzazione del patrimonio genetico e vegetazionale forestale;

CONSIDERATO che sono in corso iniziative programmatiche per la valorizzazione e l'incremento delle risorse forestali le quali abbisognano di materiali forestali certificati, tra cui si evidenziano:

- il Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 ;
- l'Accordo di Programma Quadro – Stralcio Foreste Demaniali;
- il DOCUP Ob. 2 ;
- la D.G.R. n. 581 del 25/07/2007: "PROGETTO UNEP "Un miliardo di alberi"
- il "Piano Forestale Regionale: linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale".
- altre iniziative similari che richiedono la messa a dimora di materiale forestale.

CONSIDERATO che il D.A.F. dell'Università degli Studi della Tuscia, con nota prot. n. 24552/2S/03 del 8.02.2008, ha consegnato alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Conservazione Foreste il primo stralcio funzionale del progetto di ricerca denominato "*Registro regionale dei materiali di base*", che individua le aree omogenee, in cui è stata divisa la Regione Lazio, dette "*Regioni di raccolta dei materiali di propagazione forestale*", in ognuna delle quali vanno raccolti i materiali forestali di propagazione, stralcio che si ritiene propedeutico alla elaborazione delle successive fasi dell'incarico;

CONSIDERATA la necessità di estendere la certificazione di provenienza a tutte le specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 39/2002 ivi comprese quelle non incluse nell'allegato 1 del D. lgs 386/2003;

CONSIDERATO che l'art. 18 del D. lgs 386/2003 prevede la validità per ulteriori dieci anni, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, delle licenze già rilasciate e del materiale di moltiplicazione certificato, in entrambi i casi ai sensi della Legge 269/1973;

RAVVISATA la necessità di procedere alla regolamentazione, in tempi brevi, per emanare disposizioni urgenti e temporanee per gli operatori del settore vivaistico forestale;

CONSIDERATA la necessità di monitorare la produzione e commercializzazione delle piante forestali al 30 settembre di ogni anno;

PRESO ATTO della necessità di stabilire modalità e criteri urgenti e temporanei per il controllo della provenienza e della certificazione del materiale forestale di propagazione, in attesa di una normativa organica in materia;

DETERMINA

- A) che le premesse alla presente determinazione sono parte integrante del provvedimento stesso;
- B) di dare atto che è stato redatto dall'Università della Tuscia (giusta determinazione n. B1644 del 17 maggio 2006) il primo stralcio funzionale del progetto di ricerca "Registro regionale dei materiali di base", denominato "*Regioni di raccolta dei materiali di propagazione forestale*", di cui alla nota prot. n. 24552 del 8.02.2008, e di assumere il medesimo quale riferimento alla identificazione delle regioni di raccolta omogenee per la Regione Lazio (**allegato n. 1**);
- C) che le disposizioni riportate ai punti G, H, I, L, M, N, O si applicano al materiale vivaistico relativo alle specie di cui agli allegati A1 e A2 della L. R. 39/2002, ivi comprese quelle non incluse nell'allegato I del D. lgs. 386/2003;
- D) che le licenze già rilasciate ai sensi della L.R. 269/1973 nonché il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della medesima legge, mantengono la loro validità per ulteriori 10 anni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 386/2003, come previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 18 del medesimo D. Lgs 386/2003;
- E) di ribadire la validità della determinazione n. B0155 del 25 gennaio 2005 contenente "*Disposizioni urgenti e temporanee per l'armonizzazione del D. lgs. n.386 del 10 novembre 2003: "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"* con le disposizioni di cui alla L.R. 28 ottobre 2002 n.39 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*", ai fini della certificazione della provenienza del materiale vivaistico per imboschimenti /rimboschimenti e piantagioni;
- F) di procedere alla vidimazione del registro di carico e scarico, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella determinazione n. B0155 del 25 gennaio 2005, presso la struttura regionale competente in materia forestale;
- G) che il materiale vivaistico da destinare all'ampliamento della superficie forestale regionale deve provenire dalla medesima "*Regione di raccolta dei materiali di propagazione forestale*" di cui al punto A) della presente determinazione, a cui appartiene l'area nella quale deve essere posto a dimora il materiale stesso;

- H) che il materiale vivaistico destinato alla commercializzazione, per essere ceduto a terzi, deve essere autocertificato ai sensi della legge 445/2000, specificandone:
- regione di raccolta del materiale di propagazione forestale;
 - genere, specie e varietà;
 - criteri e modalità di raccolta, conservazione e propagazione del materiale forestale di propagazione;
- I) che, qualora il vivaista non abbia provveduto direttamente alla raccolta del materiale di propagazione e/o ad una delle fasi intermedie antecedente la sua vendita, il vivaista medesimo deve acquisire autocertificazione ai sensi della 445/2000 dall'eventuale intermediario;
- L) che il vivaista, prima della immissione in commercio delle specie forestali, deve provvedere ad eseguire, su un campione pari al 5 % (cinque per mille) del materiale per ogni singola specie, un esame fitosanitario presso strutture e/o laboratori pubblici e/o privati specializzati, abilitati ed autorizzati, da allegare all'autocertificazione; tale esame deve essere non antecedente ai 180 gg. dalla messa in commercio;
- M) che, in assenza di materiale vivaistico proveniente dalle “*Regione di raccolta dei materiali di propagazione forestale*” di cui al punto A) della presente determinazione, in via transitoria si può utilizzare materiale di propagazione proveniente da altre aree, anche non della Regione Lazio, purché appartenenti alla medesima fascia fitoclimatica dell'area, in cui il materiale di propagazione deve essere posto a dimora, e che deve essere analogamente certificato come specificato ai punti H, I ed L;
- N) che le disposizioni di cui alla presente determinazione non si applicano al materiale di propagazione relativo agli impianti di arboricoltura da legno o altri impianti comunque denominati realizzati su ex coltivi, a meno che non siano destinati alla formazione di soprassuoli boschivi permanenti, oppure trattasi di impianti realizzati all'interno delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000;
- O) che, per quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione, si applicano le norme indicate dal D. Lgs 386/2003.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it/ambiente/foreste.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore del Dipartimento Territorio
Dott. Raniero De Filippis**

ALLEGATO 1

“Regioni di raccolta dei materiali di propagazione forestale”

LE REGIONI DI RACCOLTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE FORESTALE NEL LAZIO

Bartolomeo Schirone, Federico Vessella

Note esplicative

La delimitazione di aree ecologicamente omogenee all'interno della Regione Lazio, finalizzata alla definizione degli ambiti e, nell'immediato futuro, delle regioni di provenienza per la raccolta del materiale di propagazione forestale, è stata impostata sull'analisi dei fattori che, in ordine gerarchico, maggiormente influenzano l'ambiente fisico e, quindi, determinano la distribuzione delle specie vegetali. Il modello che qui viene proposto ha valore prototipale e, ancorché definitivo nella sua impostazione concettuale, è da rifinire sotto diversi aspetti. Ne potrà derivare una qualche piccola variazione nei confini tra le diverse regioni ecologiche che, comunque, viene fin d'ora assorbita dalle necessarie zone buffer collocate a cavallo dei diversi confini.

Il primo determinante considerato per la suddivisione del territorio regionale è stato l'altimetria e, più in particolare, le isoipse, individuate su base sperimentale originale attraverso un approfondito studio di carattere dendroecologico sulle principali specie arboree del Lazio. Le fasce altimetriche di riferimento per una corretta delimitazione delle regioni ecologiche in senso altitudinale sono le seguenti:

0-450

450-850

850- 1450

oltre 1450

Detti limiti non vengono riportati nella cartina allegata esclusivamente per ragioni grafiche (saranno tracciati nella cartografia definitiva), ma vanno rispettati durante la raccolta del seme.

Il secondo determinante, a sua volta impostato sul primo, è dato dal clima. La sua caratterizzazione è stata impostata sulla spazializzazione dei dati di temperatura e precipitazioni, attraverso il metodo della regressione lineare, che ha condotto all'elaborazione

di carte relative all'andamento della temperatura minima del mese più freddo, della temperatura media annua e di alcuni indici fitoclimatici maggiormente significativi (Emberger e Mitrakos). L'assegnazione del valore medio dei parametri considerati è stata possibile attraverso il calcolo della quota media per ogni settore del territorio regionale, estratta da un modello digitale del terreno con risoluzione 20x20 metri, ed integrata come variabile indipendente all'interno delle equazioni di regressione lineare computate per ogni parametro fitoclimatico analizzato.

Ne è derivata la suddivisione della regione in tre aree omogenee primarie, mediterranea, di transizione e temperata, che rappresentano gli ambiti principali di raccolta del seme.

Ulteriori determinanti (terzo e quarto) sono stati riconosciuti nella geomorfologia e nella pedologia che, analizzati e integrati con le informazioni di cui sopra, hanno fornito una più dettagliata discriminazione oggettiva del mosaico dei comprensori componenti il territorio oggetto di studio.

L'insieme delle informazioni è stato ricondotto in ambiente GIS attraverso l'ausilio di specifici software che hanno consentito l'elaborazione di varie carte tematiche utili alla definizione di ambiti territoriali omogenei, fino alla redazione di una carta di sintesi.

Nell'insieme, considerando i parametri sopra menzionati, il territorio laziale è stato suddiviso in 17 aree secondarie corrispondenti ad altrettanti Regioni di Raccolta (Regioni Ecologiche di Provenienza s.l.). La definizione di limiti netti tra le diverse regioni ha suscitato un profondo dibattito teorico sul significato degli stessi, dal quale è emersa la necessità di delineare delle zone buffer all'interno delle quali vi è il graduale passaggio da un contesto ecologico all'altro. Il significato di queste aree di transizione è insito nella natura ecologica delle Regioni di Provenienza così concepite, come verrà illustrato nella stesura completa e analitica del testo di accompagnamento alla cartografia definitiva. Per quanto attiene l'ampiezza di tali fasce si è stimato che possano avere un'ampiezza di 100 m in senso altitudinale e di 1 Km a livello spaziale, ossia in aree pianeggianti.

Va sottolineato che le regioni ecologiche così delimitate sono ampiamente congruenti con quelle proposte, a vario titolo, in numerosi studi settoriali precedenti, quali quelli condotti dal Pavari, dal Tomaselli, dal Blasi e dalla Commissione Europea, per quanto riguarda il fitoclima, e dal Mancini, dall'Istituto Geologico Nazionale, dalla Regione Lazio e dalla Commissione Europea per quanto attiene agli aspetti geopedologici e morfologici del territorio laziale.

Di seguito viene riportata una descrizione sintetica delle caratteristiche di ogni Regione ecologica, indicandone gli elementi peculiari.

DENOMINAZIONE	REGIONE FITOCLIMATICA	LITOLOGIA	PEDOLOGIA	QUOTA MEDIA	TEMP. MINIMA MEDIA	TEMP. MEDIA	WCS MEDIO	SDS MEDIO
Alta Tuscia	Temperata	Successioni di flysch e depositi sabbioso-argillosi	Suoli bruni e regosuoli	397	0.64	14.25	242.92	36.49
Alto Reatino	Temperata	Successioni carbonatico-marnose e flysch	Suoli bruni acidi, bruni, lisciviati e litosuoli	1183	0.011	10.49	275.36	0.8
Bassa Valle Latina	Mediterranea di transizione	Depositi sabbioso-argillosi	Suoli alluvionali	91	3.04	16.06	150.29	135.56
M. Carseolani-Simbruini-Ernici	Temperata	Successioni Carbonatiche	Suoli bruni calcarei, rendzina e suoli bruni lisciviati	1047	0.023	11.06	274.72	1.49
M. Cimini-Sabatini	Mediterranea di transizione	Vulcaniti Alcalino-Potassiche	Suoli bruni e andosuoli	181	1.92	15.5	187.97	96.84
Colli Albani	Temperata di transizione	Vulcaniti Alcalino-Potassiche	Suoli bruni e andosuoli	319	0.95	14.69	228.23	57.74
Campagna romana	Mediterranea di transizione	Vulcaniti Alcalino-Potassiche	Suoli bruni e andosuoli, suoli bruni mediterranei, lisciviati e litosuoli	164	2.1	15.61	181.54	103.71
Lauretum caldo	Mediterranea	Depositi sabbiosi	Suoli alluvionali, suoli rossi mediterranei e litosuoli	47	3.81	16.34	128.98	154.56
M. Lepini-Ausoni-Aurunci Occidentali	Mediterranea di transizione	Successioni Carbonatiche	Suoli rossi mediterranei, suoli bruni e litosuoli	342	0.85	14.56	233.09	47.37
M. Lepini-Ausoni-Aurunci Orientali	Temperata	Successioni Carbonatiche	Suoli rossi mediterranei, suoli bruni e litosuoli	592	0.24	13.21	263.27	14.06
Litorale	Mediterranea	Depositi sabbiosi	Suoli alluvionali, suoli lisciviati a pseudogley, suoli bruni e suoli bruni mediterranei	50	3.75	16.32	130.47	153.33
Monti della Tolfa	Mediterranea di transizione	Successioni di flysch	Suoli bruni mediterranei, lisciviati e litosuoli, regosuoli e vertisuoli, suoli bruni calcarei, alluvionali e rendzina	257	1.3	15.05	212.66	69.93
Monti Simbruini	Temperata	Successioni Carbonatiche	Suoli bruni calcarei, rendzina e suoli bruni lisciviati, litosuoli	936	0.04	11.55	273.75	2.56
Monti Reatino-Sabini	Temperata	Successioni carbonatico-marnose	Suoli bruni calcarei, rendzina e suoli bruni lisciviati, suoli bruni mediterranei e litosuoli	761	0.1	12.37	270.55	6.07
Tevere-Bassa Sabina	Temperata di transizione	Depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi	Suoli alluvionali, suoli bruni e andosuoli	151	2.24	15.69	176.41	109.15
Valle Latina	Temperata	Depositi sabbioso-argillosi	Suoli bruni lisciviati, bruni e alluvionali, suoli bruni calcarei, rendzina e suoli bruni lisciviati	239	1.43	15.16	207.4	75.71
M. Vulsini-Cimini-Sabatini	Temperata	Vulcaniti Alcalino-Potassiche	Suoli bruni e andosuoli	394	0.65	14.27	242.44	37.02



Regioni di Raccolta dei materiali di propagazione forestale

